



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

**CORTE FEDERALE DI APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO
SPORTIVO**

COLLEGIO

Avv. Pietro Paternò Raddusa - Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Quiligotti estensore

Avv. Massimo Biggio - Vice Presidente

Decisione n. 1/2023

nel procedimento di reclamo n. 1/2023 promosso dal sig. Antonio Perrone C.F. [REDACTED] Numero Tessera FITDS [REDACTED] TECNICO AGONISTA iscritto alla ASD Tiro Dinamico Sportivo FIERAMOSCA, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Alessio Sacchetti

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con reclamo di cui al rg. n. 1/2023, il dott. Antonio Perrone ha impugnato la decisione n. 1/2023 del Tribunale Federale di primo grado, pubblicata in data 27/02/2023, con la quale:

- sono state rigettate sia la richiesta preliminare di astensione e ricusazione che le richieste istruttorie;



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- il deferito è stato dichiarato responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'incolpazione, per violazione degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 1, lettera a), del RDG;
- il predetto è stato condannato al pagamento della sanzione dell'ammenda, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c), RDG, consistente nell'obbligo di corrispondere alla FITDS una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00.

2 - Con il reclamo in trattazione la parte ha dedotto che:

- in data 31/10/2022, aveva denunciato il Tribunale Federale - nelle persone degli avv.ti Angelo Vitale, Antonio Simonelli e Lorenzo Di Giacomo - alla Procura Federale F.I.T.D.S. e alla Procura Generale del C.O.N.I. per le ragioni ivi esposte;
- il Tribunale Federale ha deciso su di una questione che lo ha riguardato direttamente poiché il reclamante è stato deferito per aver registrato un'udienza svoltasi dinanzi al medesimo Tribunale Federale con identica composizione collegiale e ha pertanto evidente motivo di dissidio con la parte della questione sottoposta alla propria cognizione;
- il co. 3 dell'art. 70 R.G.D. F.I.T.D.S. statuisce che "*... Qualora la domanda di ricasazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva*" e, pertanto, soltanto una commissione costituita appositamente avrebbe potuto emettere una decisione sul punto della ricasazione;
- al momento della decisione, pendeva ancora il ricorso proposto al Collegio di Garanzia dello sport - CONI avverso la decisione della Corte Federale di appello relativamente all'istanza di ricasazione;



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- il reclamante è stato condannato dalla Corte Federale di appello ex art. 28, co. 1, R.G.D. F.I.T.D.S. al “*pagamento delle spese per lite temeraria per l'importo di € 1.500,00*” (pari a 5 volte il contributo versato per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva), condanna che appare palesemente violativa del R.G.D. F.I.T.D.S. per due ordini di motivi:
 - l'art. 70 R.G.D. F.I.T.D.S. al co. 1 prevede che la ricusazione sospende il relativo procedimento (poiché la ricusazione è atto endoprocedimentale) e, quindi, la decisione adottata dalla Corte Federale non “chiude” alcun procedimento, così come previsto dall'art. 28, co. 1, R.G.D. F.I.T.D.S.;
 - l'art. 70 R.G.D. F.I.T.D.S. non prevede alcuna condanna al più che la “tassa” versata in caso di accoglimento o di rigetto della ricusazione venga trattenuta dalla Federazione e impiegata per le spese ordinarie della stessa (ved. co. 9), poiché la tassa è considerata un provvedimento meramente amministrativo, purtroppo quest'ultima mai comunicata, come da richieste a mezzo pec (come da allegati);
 - il Tribunale Federale ha valutato la sola condotta del reclamante consistente nell'intervenuta registrazione dell'udienza senza, tuttavia, entrare nel merito della veridicità di quanto registrato in relazione alla lesione del suo diritto di prendere la parola in udienza ai sensi dall'art. 53, co. 4, R.G.D. F.I.T.D.S.;
 - la registrazione audio della predetta udienza è stata determinata esclusivamente da ragioni di difesa ed è, pertanto, pienamente lecita e utilizzabile;
 - la registrazione audio rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice e pertanto utilizzabile ex art. 2712 c.c., norma che non esclude l'allegazione di registrazioni avvenute nel processo, secondo la giurisprudenza citata;



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- nel processo verbale dell'udienza di cui trattasi non si ravvisa alcuna indicazione e/o descrizione di quanto contenuto nella registrazione per cui è causa;
 - in assenza di riferimenti normativi puntuali inerenti le registrazioni in udienza, i principi di lealtà e probità invocati finirebbero per assurgere a rango costituzionale, in quanto ne deriverebbero obblighi più stringenti rispetto a quelli previsti dal diritto "comune";
 - nella fattispecie, appare irragionevole sostenere che il diritto di difesa (di rango costituzionale) violato dal mancato esercizio del diritto di prendere la parola (di rango regolamentare), per il quale si è resa necessaria la registrazione, possa essere sacrificato solo perché l'ordinamento sportivo comporta l'accettazione di prescrizioni di più elevato livello etico rispetto alla media;
 - il Tribunale Federale ha rigettato tutte le richieste istruttorie in quanto ritenute "superflue e irrilevanti" nonché "inconferenti" e ha ritenuto la predetta reiezione "coerente anche con i principi della ragionevole durata del processo" con l'evidente scopo di eludere la difesa del reclamante e di non cristallizzare la prova.
- 4 - Il reclamante ha concluso affinché la Corte Federale di Appello:
- in via preliminare, si pronunci sul ricorso per ricusazione ovvero astensione e revochi la condanna alle spese per lite temeraria;
 - nel merito, in via principale, assolva il reclamante perché il fatto non sussiste e/o il deferito non l'ha commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato oppure applicare la scriminante ex art. 51 c.p. o, in via graduata, venga applicata la sanzione nella misura minima prevista;



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- in via istruttoria, 1) venga disposto l'esame del reclamante in relazione al fatto di cui al presente procedimento disciplinare; 2) venga disposta la trascrizione del file audio allegato all'esposto inviato, a mezzo pec, il 31/10/22; 3) venga escusso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò in relazione a quanto accaduto nell'udienza che interessa.

5 - Con memoria difensiva in atti la Procura Federale presso la F.I.T.D.S. ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di censura inerente la ricusazione del collegio giudicante del Tribunale Federale in quanto non può essere oggetto di reclamo il rigetto della ricusazione né può esserlo la dedotta mancata astensione del collegio di primo grado nonché l'infondatezza nel merito degli ulteriori profili di censura atteso che il reclamante basa la propria difesa su una ricostruzione post-fattuale, in base alla quale la registrazione della udienza si sarebbe resa necessaria per tutelare il diritto di difesa e, tuttavia, la valutazione della condotta del reclamante deve essere effettuata *ex ante* e che il Tribunale Federale di primo grado ha correttamente ritenuto che la condotta consistente nella registrazione di un'udienza pubblica sia contraria ai principi di lealtà e correttezza, che improntano non solo la condotta dei tesserati, ma anche le parti e i difensori", richiamando gli artt. 88-127-175-422 c.p.c. nonché l'art. 53 RGD FITDS.

6 – All'udienza del 18 aprile 2023, alla presenza del reclamante e del suo difensore, come da separato processo verbale di causa, il reclamo è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- 1 - Il reclamo anzitutto è in gran parte inammissibile in rito. Invero
- le censure attinenti la astensione e ricusazione dei componenti il Tribunale Federale sono già state affrontate e decise da questa Corte d'Appello Federale con provvedimento non impugnabile reso in data 25 gennaio 2023;
 - analogamente la questione concernente l'utilizzabilità ed il valore probatorio della registrazione audio della udienza tenutasi dinanzi al Tribunale Federale è stata affrontata e disattesa da questa Corte in altro procedimento definito con la decisione n. 1/2022 di recente confermata in ultimo grado dal Collegio di garanzia dello Sport.

In ogni caso il reclamo è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, per le considerazioni tutte che seguono.

2 - Con un primo profilo di censura il reclamante ha contestato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha statuito in ordine alla domanda di pronuncia sul ricorso per ricusazione deciso dalla Corte di Appello Federale ovvero di astensione del collegio giudicante con conseguente richiesta di revoca della condanna ivi contenuta, ritenendola inammissibile.

Al riguardo si rappresenta che il Tribunale ha correttamente ritenuto la predetta domanda inammissibile ai sensi del richiamato articolo 70, comma 8, del RGD FITDS, il quale dispone che la *“decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile”*, avuto riguardo alla circostanza che la questione relativa alla ricusazione del collegio giudicante era già stata oggetto dell'apposito giudizio dinanzi a questa Corte Federale di Appello, definito in senso sfavorevole al ricorrente e che, nella sostanza, la domanda avanzata dinanzi al Tribunale era tesa inequivocabilmente a censurare nel merito la decisione della Corte di Appello Federale in punto di ricusazione.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Il relativo motivo di censura è, pertanto, destituito di fondamento.

3 - Per quanto attiene, poi, alla mancata astensione da parte dei componenti del predetto collegio giudicante - censurata dal reclamante in quanto i predetti avrebbero un interesse personale nella vicenda e comunque motivi di inimicizia o dissidio di natura privata nei suoi confronti - si rileva che, correttamente, il Tribunale ha respinto la relativa richiesta ritenendo l'insussistenza di un obbligo in tal senso, argomentando sulla base della circostanza che tutti i componenti del collegio giudicante avevano ribadito in quel giudizio quanto già comunicato in precedenza alla Corte di Appello Federale, ai sensi dell'art. 70 c. 8 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS, in ordine alla mancanza di un interesse personale nella vicenda e di motivi di inimicizia o dissidio di natura privata nei confronti del reclamante e che non sussisteva, pertanto, alcun profilo di astensione delineato dall'art. 69, c. 1, del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS né tanto meno esistevano gravi ragioni di opportunità per farvi ricorso, come richiesto dall'art. 69, c. 2, del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS e rilevando che, comunque, il reclamante non aveva fornito in quella sede elementi concreti e puntuali al riguardo.

Deve ribadirsi anche in questa sede che, alla luce delle evidenze fattuali sopra riportate e avuto riguardo al consolidato orientamento in materia della relativa giurisprudenza, nella fattispecie, non sussistono i presupposti per potere validamente ritenere che gravasse in capo ai componenti del collegio giudicante del Tribunale Federale un obbligo di astensione, come addotto da parte del reclamante.

In particolare non assume valenza dirimente nel senso indicato nel reclamo la circostanza che il Tribunale Federale abbia deciso in relazione a una condotta che si è consumata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi allo stesso, atteso che, pacificamente, la normale dinamica processuale tra i



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

diversi attori del processo non determina un'incompatibilità che dà vita di per sé a un obbligo di astensione da parte del giudicante.

Né si intravede il nesso tra gli affermati profili di conflitto tra l'incolpato e il Presidente della Federazione e i supposti motivi che avrebbero dovuto imporre l'astensione del collegio giudicante del Tribunale Federale, come già rilevato dal medesimo Tribunale.

Anche il predetto motivo di censura è, pertanto, destituito di fondamento.

4 - Con un ulteriore motivo di censura il reclamante ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza degli addebiti disciplinari con la conseguente condanna, sotto molteplici profili.

Al riguardo si rileva che:

- la condotta oggetto di deferimento consisteva esclusivamente nell'aver proceduto il reclamante alla registrazione dell'udienza del 7 ottobre 2022 in Roma - nell'aula ove era in corso l'udienza del Tribunale Federale F.I.T.D.S. relativa al processo disciplinare n. FITDS/2022/0002, alla quale questi partecipava come incolpato, all'insaputa dei partecipanti e senza preventivo avviso e richiesta di autorizzazione al Collegio o al Presidente del Tribunale Federale;

- la predetta condotta risulta provata nella sua concreta fattualità dalle affermazioni rese da parte dello stesso reclamante laddove aveva ammesso di non aver chiesto preventivamente il permesso di registrare e di aver agito all'insaputa dei presenti, sostenendo la liceità del comportamento assunto per ragioni di opportunità, al fine di poter esercitare i propri diritti di difesa, essendo prevenuto nei confronti del Tribunale Federale in ragione del conflitto di interessi asseritamente esistente con il Presidente della Federazione;



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- l'articolo 53 del RGD FITDS affida al Presidente del Collegio il poterdovere di regolare lo svolgimento dell'udienza;
- e, al processo sportivo, si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole del processo civile, per quanto non specificatamente ivi disciplinato;
- gli articoli 127 e 175 c.p.c. affidano al Giudice il potere di direzione del procedimento al fine di garantire *“il più sollecito e leale svolgimento del procedimento”* e l'art. 422 c.p.c. affida sempre al Giudice il potere di autorizzare la registrazione dell'udienza; inoltre l'articolo 88 del c.p.c., rubricato *“Dovere di lealtà e probità”*, dispone che *“le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”*;
- è contraria ai predetti principi di lealtà e correttezza nei confronti degli organi di giustizia sportiva la condotta dell'incolpato che, senza richiedere preventivamente l'autorizzazione al collegio giudicante e all'insaputa di tutti i presenti, proceda alla registrazione dell'udienza;
- la registrazione dell'udienza non può essere stata determinata dalle ragioni di difesa addotte da parte del reclamante, avuto riguardo alla circostanza che, come correttamente rilevato da parte della Procura Federale nella propria memoria difensiva, la valutazione della condotta del reclamante deve essere effettuata *ex ante* e, nel momento in cui il reclamante ha deciso di procedere alla registrazione (né comunque sussistevano successivamente, sulla base di quanto in precedenza rilevato), non vi erano concreti e fondati elementi tali da potere indurre a ritenere che vi fosse un concreto pericolo per l'esercizio del diritto di difesa del medesimo;
- ai fini della predetta valutazione *ex ante*, in particolare, contrariamente a quanto ritenuto da parte del reclamante, non depone, in alcun modo, l'asserito conflitto tra questi e il Presidente della Federazione, che, peraltro, è rimasto indimostrato anche nel presente giudizio;

- quanto dedotto in reclamo relativamente alla valenza documentale e all'utilizzabilità delle registrazioni non rileva ai fini della valutazione della condotta contestata al reclamante, atteso che la registrazione di un'udienza trova la propria puntuale disciplina nell'ambito del c.p.c., nei sensi in precedenza indicati;
- è esclusivamente nell'ambito della predetta disciplina di settore e secondo le relative direttrici che deve essere valutata la condotta tenuta da parte del reclamante;
- circa, poi, la riproduzione fonografica, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. V penale n. 11418/2021, richiamata nel reclamo del reclamante, ha precisato “che non deve trattarsi della riproduzione meccanica di atti processuali e, pertanto, vanno escluse dal novero di prove documentali le riproduzioni fonografiche di cui agli artt. 134 terzo e quarto comma, 139, 141 bis, 214 terzo comma, 219 secondo comma, 398 quinto comma bis c.p.p. La prova documentale in senso stretto è caratterizzata da una genesi «strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale» e si forma fuori dell'ambito processuale, nel quale deve essere introdotta per acquistare rilevanza”;
- giova rilevare che, con la suddetta pronuncia, è stato ribadito il principio di diritto già espresso con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. un. n. 36747 del 28/5/2003 (Torcasio);
- pertanto, non può costituire prova documentale la registrazione fonografica di un'udienza, realizzata durante lo svolgimento di un processo, all'insaputa di tutti i presenti e senza la necessaria autorizzazione del Giudice;
- in particolare - avuto riguardo alla circostanza che al processo sportivo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole del processo civile, per quanto non specificatamente ivi disciplinato - non si ravvisa alcun sovvertimento della gerarchia delle fonti;
- è, comunque, irrilevante che, nel processo verbale relativo all'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale Federale di Primo Grado, non sia stata riportata alcuna indicazione e/o descrizione di quanto contenuto nella registrazione effettuata da parte del reclamante, ai fini della valutazione del rispetto del



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

principio di lealtà e imparzialità da parte del medesimo Tribunale, come dedotto in reclamo, atteso che il reclamante bene avrebbe potuto richiedere al Collegio che quanto esposto oralmente da parte di tutti i partecipanti al giudizio nonché quanto statuito oralmente dal Collegio medesimo fosse messo a verbale e, invece, in alcuno scritto difensivo il reclamante ha mai affermato che il Collegio si sarebbe rifiutato di effettuare una verbalizzazione richiesta da una delle parti; nel processo verbale del giudizio, peraltro, solitamente e in via di prassi, vengono solo

sommariamente riportate le attività svolte nel corso dell'udienza pubblica, salva specifica e puntuale richiesta al riguardo di una delle parti del giudizio;

- avuto riguardo alla formulazione del capo di incolpazione, inoltre, il Tribunale ha correttamente incentrato le proprie valutazioni esclusivamente sulla predetta condotta, senza entrare nel merito del contenuto nella registrazione, della sua valenza o meno come mezzo di prova ovvero della sua attinenza con quanto affermato a sostegno della richiesta riconsuazione del Collegio;

- il contenuto della registrazione, infatti, non rilevava in alcun modo ai fini delle valutazioni di specifica competenza in quel giudizio.

Anche il predetto motivo di censura è, pertanto, destituito di fondamento.

5 - Quanto, infine, alla parte della decisione con la quale il Tribunale Federale di primo grado ha rigettato tutte le richieste istruttorie in quanto ritenute "superflue e irrilevanti" nonché "inconferenti" e ha ritenuto la predetta reiezione "coerente anche con i principi della ragionevole durata del processo", si rileva che, da un lato, dalla documentazione versata in atti, non emerge in alcun modo che lo scopo sotteso alla predetta statuizione sia stata quella di eludere la difesa del reclamante e di non cristallizzare la prova, come dedotto nel reclamo, e, dall'altro, di contro, la relativa statuizione non appare censurabile nel senso invocato, atteso che le richieste



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

istruttorie effettivamente dovevano ritenersi superflue e irrilevanti alla luce dei fatti come esposti e delle valutazioni in diritto conseguenti.

6 - Conclusivamente il reclamo è infondato in relazione a tutti i motivi di censura ivi articolati.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo respinge il reclamo. Dichiara irripetibile il contributo corrisposto per spese di accesso ai servizi di giustizia.

Roma 18 aprile 2023

Avv. Pietro Paternò Raddusa - Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Quiligotti - Vice Presidente -relatore

PATERNÒ Firmato digitalmente da PATERNÒ RADDUSA PIETRO
RADDUS RADDUSA PIETRO
A PIETRO Data: 2023.04.18 18:51:48 +02'00'

Avv. Massimo Biggio